



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 413 del 16/05/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

147) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALMAS ROMA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZACCAGNINI LUCA FINO AL 4/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 6/02/2025
(Gara: ALLUMIERE – ALMAS ROMA S.R.L. del 2/02/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

Con delibera pubblicata il 06.02.2025 sul C.U. n.251 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **ALLUMIERE – ALMAS ROMA S.R.L. del 2/02/2025 – Campionato Prima Categoria** irrogava le seguenti sanzioni

Ammenda di Euro 200,00 alla ALMAS ROMA S.R.L.: *Perché propri sostenitori, in campo avverso, per tutta la durata della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive. I medesimi nel corso del secondo tempo di gioco lanciavano due petardi nella zona tribuna*
INIBIZIONE FINO AL 4/4/2025 ZACCAGNINI LUCA (ALMAS ROMA S.R.L.): *Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco rivolgendo all'arbitro espressioni offensive. (art.36 comma 1 lett. a) del CGS).*

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante chiedeva di riesaminare la decisione del Giudice Sportivo negando le condotte attribuite ai propri sostenitori, asserendo che, in realtà, le stesse sarebbero state poste in essere dai sostenitori della squadra avversaria. Inoltre, la reclamante negava anche le condotte contestate al sig. Zaccagnini, deducendo un errore nell'identificazione del soggetto autore delle stesse.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 20 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva

d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale.

Dalla lettura del referto arbitrale, risultano confermate le condotte contestate al sig. Zaccagnini, per aver rivolto al direttore di gara frasi irrispettose ed offensive quali *"hai rovinato la partita (...) tu sei un coglione, stai fuori, sei un pagliaccio, sei proprio matto"* entrando nel terreno di gioco in prossimità dell'area di rigore ed avvicinandosi al direttore di gara con atteggiamento aggressivo, mentre, per quanto riguarda i sostenitori della squadra, sono riportate offese reiterate nei suoi riguardi quali *"deficiente, coglione, figlio di troia, handicappato"*, oltre a lancio di due petardi nella zona prospiciente la tribuna, nonché una zuffa tra tifoserie che costringeva l'arbitro a sospendere la competizione per circa cinque minuti.

Orbene, come noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, e dunque, in relazione ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, hanno una valenza assoluta rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (*ex multis*, CSA, Sez. Un. 15 aprile 2016), contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (*ex multis*, Corte giust. fed., 25 novembre 2010).

Ciò posto, osserva il Decidente come nella fattispecie in discorso la refertazione del direttore di gara risulti pienamente coerente e dettagliata, e pertanto immune dai vizi sopra indicati.

Pertanto, Questa Corte condivide la qualificazione giuridica attribuita dal Giudice Sportivo alle condotte e ai fatti occorsi in occasione della competizione in esame.

Parimenti, anche sotto il profilo della dosimetria, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo risultano congrue e proporzionate rispetto ai fatti accertati, atteso che:

l'articolo 36 comma 1 lett. a) del CGS prevede che " Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;"

l'articolo 6 comma 3 del CGS prevede che " Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime."

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

157) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LA ROCCA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALLE MIRKO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025

(Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – LA ROCCA CALCIO del 9/02/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

Con delibera pubblicata sul C.U. n.262del 13.02.2025 Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara AGORA LATINA POLISPORTIVA – LA ROCCA CALCIO del 9/02/2025 – Campionato Prima Categoria irrogava la sanzione della squalifica per sei gare effettive al calciatore Mirko Valle *perché “[...] Espulso per aver colpito, a gioco fermo, un calciatore avversario con uno schiaffo al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e minacciose. Reiterava tale comportamento dall’esterno del recinto di gioco (art. 36 c. 1 lett. a CGS).[.]”*.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, previa idonea comunicazione di preannuncio nei termini prescritti, la parte reclamante ha inteso censurare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, articolando una ricostruzione dei fatti divergente rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale.

In particolare, la reclamante ha sostenuto che il calciatore Mirko non avrebbe posto in essere alcun atto di condotta violenta nei confronti dell’avversario, bensì sarebbe stato egli stesso oggetto di un colpo inferto da quest’ultimo.

Alla luce di tale circostanza, la parte ha pertanto dedotto che il Direttore di Gara sarebbe incorso in un errore percettivo nella valutazione dell’episodio, con conseguente erroneità della decisione disciplinare adottata.

Ancora, sotto il profilo sanzionatorio, la parte reclamante eccepiva l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, evidenziando come la misura della squalifica per sei giornate risulti sproporzionata rispetto a quanto previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, il quale contemplerebbe, per le condotte ingiuriose o irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara, l’applicazione della squalifica per due giornate ovvero a tempo determinato.

Alla luce di quanto sopra, la reclamante formulava istanza di annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del calciatore, ovvero, in via subordinata, di riduzione della sanzione medesima, chiedendo, altresì, la sospensione immediata della sua esecutività, in ragione dell’asserito errore commesso nella qualificazione giuridica dei fatti e nella conseguente determinazione della pena.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 27.02.2025 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Preliminarmente, la Corte ritiene opportuno affrontare l’eccezione sollevata dalla parte reclamante in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il vigente testo dell’articolo, come modificato dalla novella normativa entrata in vigore nell’aprile 2023, prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio rispetto alla precedente formulazione, comportando il raddoppio delle sanzioni edittali minime.

In particolare, la disposizione attualmente stabilisce quanto segue:

Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o

durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;

Va, altresì, evidenziato come la sanzione prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a) CGS abbia natura di misura minima, suscettibile, pertanto, di modulazione in aumento o in diminuzione da parte del Giudice Sportivo, in ragione sia della gravità concreta della condotta contestata, sia dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti (cfr. art. 14 CGS) ovvero attenuanti (cfr. art. 13 CGS).

Pertanto, l'irrogazione di una sanzione pari a sei giornate di squalifica ai sensi del succitato articolo non costituisce, di per sé, indice di errore materiale o vizio del provvedimento impugnato.

Ciò posto la Corte procede alla lettura del referto arbitrale, dal quale si evince che:

Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che il giocatore era stato espulso perché a gioco fermo aveva colpito intenzionalmente un avversario con uno schiaffo all'altezza del volto, fingendo poi di aver subito simultaneamente un colpo nel tentativo di ingannare l'arbitro.

Il punito non ottemperava prontamente alla decisione e a seguito della segnalazione rivolgeva all'arbitro le seguenti espressioni: *"sei un coglione, non ti faccio uscire vivo da qui"*.

È stato necessario l'intervento dei dirigenti della società ospitata per allontanarlo dal terreno di gioco.

Il punito reiterava il suo comportamento irrispettoso, minaccioso e di scherno nei confronti del direttore di gara per la restante durata della gara una volta stabilitosi nella zona adiacente agli spogliatoi.

Orbene, come noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, e dunque, in relazione ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, hanno una valenza assoluta rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (*ex multis*, CSA, Sez. Un. 15 aprile 2016), contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (*ex multis*, Corte giust. fed., 25 novembre 2010).

Ciò posto, osserva il Decidente come nella fattispecie in discorso la refertazione del direttore di gara risulti pienamente coerente e dettagliata, e pertanto immune dai vizi sopra indicati.

Pertanto, questa Corte ritiene di dover condividere la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice Sportivo, atteso che la condotta posta in essere nel corso della gara in esame appare connotata, in modo evidente, da profili di grave irrispettosità e ingiuriosità.

Parimenti, anche sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, le misure comminate dal Giudice Sportivo appaiono pienamente congrue e proporzionate rispetto ai fatti accertati, tenuto conto, peraltro, dell'espulsione inflitta dal Direttore di Gara, la quale si cumula alla sanzione prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

158) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INTERAMNA LIRENAS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'AGUANNO FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.28 LND DEL 13/02/2025

(Gara: GO SPORT ASD – INTERAMNA LIRENAS del 8/02/2025 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

Con delibera sul C.U. **N.28 LND DEL 13/02/2025** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara GO SPORT ASD – INTERAMNA LIRENAS del 8/02/2025 – Campionato Terza Categoria Frosinone irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore espulso D'Aguanno Francesco per 5 gare *perché* “[...] Poiché a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con un pugno al volto di non particolare violenza, procurandogli una ferita al labbro inferiore con lieve fuoriuscita di sangue.[...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo fornendo una diversa ricostruzione dell'episodio contestato.

In particolare, pur non contestando l'esito materiale del fatto, la reclamante deduceva che, in occasione dell'interruzione del gioco disposta dal direttore di gara per un fallo di gioco, il calciatore in questione, mentre si trovava in fase di arresto, sarebbe stato stratonato alla spalla da un avversario e, nel tentativo di divincolarsi, involontariamente aveva colpito l'altro calciatore con la mano aperta.

Secondo la società, tale gesto avrebbe provocato una reazione dell'avversario, derivante da un malinteso che tuttavia sarebbe stato chiarito immediatamente sul terreno di gioco e successivamente all'interno dello spogliatoio del Direttore di Gara, come risulterebbe anche dal verbale arbitrale.

La reclamante chiedeva la rivalutazione rivalutare della misura della sanzione applicata, in relazione alla reale gravità dei fatti così come descritti nell'atto di reclamo.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 27.02.2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale

Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che il calciatore D'Aguanno veniva espulso dal direttore di gara al 45' del 2t poiché, a gioco fermo aveva colpito con un pugno al volto un avversario. Sebbene tale pugno pur non risultava particolarmente forte, tuttavia, la sua intensità era comunque tale da arrecare una ferita al labbro inferiore dell'avversario, dalla quale vi era una lieve fuoriuscita di sangue.

Nella circostanza, i due calciatori venivano prontamente separati dai propri compagni di squadra per evitare ulteriori conflitti tra loro.

Al termine della gara, i due calciatori si recavano presso lo spogliatoio del direttore di gara, a cui riferivano di essersi chiariti.

Orbene, come noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, e dunque, in relazione ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, hanno una valenza assoluta rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (*ex multis*, CSA, Sez. Un. 15 aprile 2016), contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (*ex multis*, Corte giust. fed., 25 novembre 2010).

Ciò posto, osserva il Decidente come nella fattispecie in discorso la refertazione del direttore di gara risulti pienamente coerente e dettagliata, e pertanto immune dai vizi sopra indicati.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal calciatore D'Aguanno Francesco, essa integra gli elementi costitutivi di *condotta* tipicamente *violenta* e dunque essa deve essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 38 del CGS, a tenore del quale:

Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a

tempo determinato.

Il colpo inferto all'avversario – un pugno al volto che ha provocato fuoriuscita di sangue – invero, costituisce inequivocabilmente un atto di violenza fisica, connotato da un'evidente intensità lesiva, tale da superare la soglia della normale fisicità di gioco, e dunque perfettamente riconducibile alla nozione di "condotta violenta" di cui alla norma richiamata.

Sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, la misura comminata dal Giudice Sportivo – nella specie, la squalifica per cinque giornate – risulta congrua e proporzionata rispetto ai fatti accertati, tenuto conto, peraltro, anche dell'espulsione disposta dal Direttore di Gara, la quale si cumula alla sanzione prevista dall'art. 38 CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

218) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.333 LND DEL 27/03/2025

(Gara: ATLETICO FOCENE – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 dell'11/04/2025

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 333 del 27.02.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della società Atletico Focene, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei gravissimi fatti così come verificatisi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce il comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara oltre che verso gli avversari.

Respinge questa Corte dunque, il reclamo avverso il provvedimento della perdita della gara ed ammenda di euro 200,00 a carico della Società reclamante, poiché la condotta oltre che ingiuriosa è gravemente irrispettosa, si concretizza in una palese mancanza di riguardo e di rispetto verso gli avversari e la persona dell'arbitro, così oltrepassando il comportamento sportivo che inevitabilmente viene richiesto in tali circostanze.

Comportamento antisportivo aggravato dal contatto fisico e dalla mancanza di qualsiasi ravvedimento reso dai dirigenti e dai giocatori dell'Atletico Focene, segnatamente tale evento ha assunto il tenore di vera e propria rissa.

In relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare nell'alveolo della condotta gravemente antisportiva per come certificato dal rapporto arbitrale.

In particolare la società sportiva è tenuta ad adottare una serie di comportamenti proattivi atti ad assicurare il regolare svolgimento della gara, la sanzione disciplinare irrogabile senza alcun margine di discrezionalità, si sottolinea è a carico di entrambe le società poiché entrambe responsabili, si rileva che l'accaduto ha inciso profondamente sulla dinamica della gara alterando il confronto agonistico.

Gara, che si rammenta è sempre e solo agonistica ispirata ai principi di correttezza e lealtà, qui ampiamente ignorati dalla società reclamante.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

235) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COLLE DI FUORI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POMPILI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.358 LND DEL 11/04/2025

(Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – COLLE DI FUORI A.S.D. del 9/04/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.333 del 27.03.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della società Colle di Fuori A.S.D., poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di respingere il reclamo in relazione alla squalifica del Calciatore Sig. Pompili Francesco per 4 gare poiché, a gioco fermo, dopo l'allontanamento dal campo nel secondo tempo per cartellino rosso, lo stesso sputava nella direzione del direttore di gara, senza tuttavia attingerlo e, successivamente, da quest'ultimo veniva identificato così come trascritto nel referto di gara.

Inoltre, il comportamento tenuto dal giocatore tesserato con la Società Colle Fuori ASD, sputo anche se senza colpire, oggetto del reclamo corrisponde alla intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata sull'arbitro.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

241) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 SGS DEL 11/04/2025 (Gara: ACQUACETOSA CENTRO CALCIO – FIDENE A.S.D. del 22/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Fidene ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che, respingendo il reclamo di primo grado, aveva confermato il risultato acquisito sul campo nella gara in epigrafe.

La reclamante insiste nelle doglianze già espresse in primo grado ed, in particolare, eccepisce che alla gara ha partecipato nelle file dell'avversaria un calciatore che indossava la maglia numero 99 e che non era stato preventivamente identificato dal direttore di gara e la cui identità non era riportata nella distinta.

A sostegno cita le dichiarazioni del direttore di gara che ha confermato, anche in sede di supplemento, di aver identificato tutti i calciatori presenti in distinta, in cui non era riportato alcun calciatore indossante la maglia n. 99, e che gli sembrava che il calciatore Cammarano, che secondo la tesi difensiva della Acquacetosa aveva partecipato alla gara con la maglia n. 99 pur essendo erroneamente indicato in distinta con il n. 72, avesse effettivamente partecipato alla gara ma con la maglia n. 72 come indicato in distinta.

La società Acquacetosa Calcio faceva pervenire memorie difensive in cui ribadiva la circostanza dell'erronea indicazione in distinta del calciatore Cammarano con il n. 72 di maglia, e non con il numero 99 che effettivamente indossava e con cui ha partecipato alla gara.

Va preliminarmente rilevato che la Corte, nel caso di specie, non può giovare di prove audiovisive e l'esame del caso va limitato, quanto al soccorso istruttorio, a quanto contenuto nei documenti del fascicolo.

In primis dal referto di gara, dagli allegati e dal supplemento emerge che nessun calciatore con la maglia n. 99 è stato identificato dal direttore di gara, nelle fila dell'Acquacetosa calcio.

Sul punto il direttore di gara è tassativo ed è difficile ipotizzare che possa aver commesso un tale errore, pur nella frettolosità dell'identificazione, in quanto, come è noto, l'appello dei calciatori si svolge con la chiamata del cognome dell'identificando e la risposta dello stesso con il nome di battesimo ed il numero di maglia e la giravolta per mostrare la corrispondenza della maglia con il numero dichiarato.

La differenza netta tra il numero 72 ed il 99 milita ulteriormente ad escludere un così marchiano errore.

D'altro canto, è certo che alla gara abbia partecipato un calciatore con il numero 99 di maglia nell'Acquacetosa.

Sul punto è dirimente la dichiarazione confessoria della stessa società Acquacetosa calcio che conferma la circostanza, pur dando una spiegazione dell'occorso in un semplice errore nella compilazione della distinta, giustificazione che cozza con quanto riferito dal direttore di gara che esclude la circostanza nettamente.

Ciò posto appare evidente che, dall'esame delle carte, se è certo che alla gara ha partecipato con l'Acquacetosa Calcio un calciatore con la maglia 99 non è assolutamente certo, anzi è del tutto incerto, chi abbia effettivamente partecipato alla gara con quella maglia, non potendosi escludere a priori che sia stato il calciatore Cammarano ma dovendosi dubitare di tale identificazione sulla scorta di quanto dichiarato dall'Arbitro.

È certo infine che alla gara ha partecipato un calciatore con una maglia che non trova

corrispondenza nella distinta presentata dalla società e la circostanza va addebitata al direttore di gara che, o avrebbe dovuto pretendere al momento dell'identificazione la correzione della distinta o la sostituzione della maglia, ovvero avrebbe dovuto inibire la partecipazione alla gara ad un calciatore non inserito in distinta e non previamente e correttamente identificato.

Si sono quindi verificate quelle circostanze eccezionali che impongono la ripetizione della gara, in accoglimento parziale del ricorso che aveva richiesto l'irrogazione a carico dell'avversaria della punizione sportiva della perdita della gara.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

243) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LATINA BORGHI RIUNITI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI AMBROSELLI DANIELE E CARNEVALE ANTONINO FINO AL 20/06/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI AMBROSELLI ALBERTO E CARNEVALE CRISTIAN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.371 LND DEL 22/04/2025 (Gara: L.V.P.A. FRASCATI – LATINA BORGHI RIUNITI del 16/04/2025 – Campionato Under 18 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025

La società Latina Borghi Riuniti propone appello con il presente ricorso avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo con il comunicato ufficiale n.371 del 22 aprile 2025, con cui ha squalificato per 4 gare effettive i calciatori Ambroselli Alberto e Carnevale Cristian ed inibito i dirigenti Ambroselli Daniele e Carnevale Antonino fino al 20 giugno 2025. A tale riguardo, la reclamante fa preliminarmente presente che i soggetti di cui sopra, sanzionati per il loro comportamento, sono molto amareggiati e dispiaciuti per quanto accaduto con il direttore di gara, ammettendo le loro colpe e chiedendo scusa per quanto verificatosi nella gara. Chiede, comunque, la reclamante, di tenere in considerazione il comportamento tenuto, prima della suddetta gara dal calciatore Ambroselli Alberto e dal calciatore Carnevale Cristian, entrambi ammoniti solo due/ tre volte nel corso del campionato. Per quanto riguarda i due dirigenti in argomento, anche essi sono sempre stati rispettosi delle regole sportive, come si evince dal riepilogo disciplinare della società nonché dalla graduatoria generale della Coppa Disciplina, categoria Under 18 regionale. Chiede, pertanto, l'annullamento dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei tesserati in questione o, in subordine, la riduzione degli stessi.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, pur apprezzando quanto posto in essere dalla società reclamante sui comportamenti dei predetti tesserati nelle gare precedenti a quella in esame, non può però non far presente di quanto verificatosi in campo durante l'incontro oggetto per i comportamenti tenuti dai più volte citati tesserati nei confronti del direttore di gara. Nel rapporto redatto, l'arbitro pone in evidenza dettagliatamente i comportamenti dei rispettivi tesserati, precisando che il calciatore Carnevale Cristian veniva espulso perché gli rivolgeva un termine irrispettoso, mentre il calciatore Ambroselli Alberto, dopo essere stato espulso per proteste, gli indirizzava frasi dal contenuto particolarmente offensivo. Per quanto riguarda il comportamento del dirigente Ambroselli Daniele, l'arbitro riferisce che gli venivano rivolte frasi particolarmente offensive da indirizzare anche agli Organi AIA, mentre il dirigente Carnevale Antonino, una volta allontanato gli rivolgeva più volte offese. Appare evidente, in considerazione di quanto sopra scritto, che la sanzione a carico del calciatore Carnevale Cristina possa essere lievemente modificata, tenuto conto degli abituali parametri adottati in casi del genere, mentre tutti gli altri provvedimenti disciplinari di cui sopra, non offrono margini di accoglimento, in quanto le sanzioni applicate rientrano nelle norme di cui all'art.36 del C.G.S. per comportamenti dal contenuto reiteratamente offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. Detto ciò, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Carnevale Cristian a 3 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

244) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO SALARIA VESCOVIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.196 SGS DEL 17/04/2025 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – ATLETICO SALARIA VESCOVIO del 5/04/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico Salaria Vescovio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato avverso la regolarità della gara in epigrafe.

Sostiene la reclamante l'insussistenza del motivo di inammissibilità dedotto dal Giudice di prime cure in quanto, contrariamente a quanto opinato nella decisione impugnata, la gara in questione era la quintultima del campionato e quindi non trovavano applicazione le disposizioni dettate per l'abbreviazione dei termini relativamente alle ultime quattro gare di campionato.

Il reclamo è fondato.

In effetti la gara in epigrafe era relativa alla venticinquesima giornata sulle trenta in cui si articola il torneo e quindi per la presentazione dei preannunci di reclamo e l'invio delle motivazioni si applicano le norme procedurali ordinarie che la società ha rispettato.

Si verifica quindi il caso, contemplato nel regolamento, in cui la Corte rileva l'insussistenza delle motivazioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del reclamo in primo grado che impongono la trasmissione degli atti al primo Giudice per l'esame del merito delle doglianze presentate dalla reclamante avverso la regolarità della disputa della gara.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annulla la decisione impugnata e rinvia al Giudice sportivo territoriale per l'esame del merito

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato